

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***La definizione agevolata delle controversie tributarie nei vari gradi di giudizio***

di Angelo Ginex

OneDay Master

## NUOVA “PACE FISCALE”: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

Scopri di più >

La **L. 197/2022** (c.d. **Legge di Bilancio 2023**) ha introdotto **molteplici misure** di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le diverse misure fiscali essa contempla la **definizione agevolata** delle **controversie tributarie** pendenti in ogni stato e grado del giudizio, oggetto, tra l'altro, della **recentissima [circolare 2/E/2023](#)**.

Più precisamente, le controversie tributarie in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, **pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2023**, possono essere definite con il **pagamento del 90 per cento del valore della controversia**.

Le liti relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** dovrebbero poter essere definite con il **pagamento del 40 per cento del valore della controversia**.

La definizione agevolata trova applicazione alle controversie in cui il **ricorso in primo grado** è stato **notificato** alla controparte **entro la data del 1° gennaio 2023**.

Per quanto concerne il giudizio di **secondo grado**, le controversie tributarie in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, **pendenti alla data del 1° gennaio 2023**, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il **pagamento di un importo pari al valore della controversia**. Tuttavia, se **l'agenzia fiscale è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado** depositata entro il 1° gennaio 2023, le controversie tributarie possono essere definite con il **pagamento del 40 per cento** del valore della controversia.

Invece, nel caso di **accoglimento parziale** del **ricorso di primo grado** o comunque di **soccombenza ripartita** tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo

al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto **per intero relativamente alla parte di atto confermata** dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le liti relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** dovrebbero poter essere definite con il **pagamento del 15 per cento** del valore della controversia in caso di **soccombenza** della competente **Agenzia fiscale** nella pronuncia di **primo grado**, se relativa al merito o all'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il **pagamento del 40 per cento negli altri casi**.

Infine, nel giudizio in Cassazione, le controversie tributarie in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data del 1° gennaio 2023**, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il **pagamento del 15 per cento** del valore della controversia se la competente Agenzia fiscale è risultata **soccombente** nella pronuncia di **secondo grado depositata alla data del 1° gennaio 2023**; nella ipotesi in cui, invece, la competente Agenzia fiscale sia risultata **soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio**, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere definite con il **pagamento del 5 per cento** del valore della controversia.

Le liti relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** dovrebbero poter essere definite con il **pagamento del 15 per cento** del valore della controversia in caso di **soccombenza** della competente Agenzia fiscale nella pronuncia di **secondo grado**, se relativa al merito o all'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il **pagamento del 40 per cento negli altri casi**.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la **definizione agevolata in generale, non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni** qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

La **definizione agevolata** in parola si applica alle controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il **processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**.

La definizione agevolata si **perfeziona** con la presentazione della relativa **domanda** e con il **pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023**. È altresì contemplata la possibilità di **dilazionare** il pagamento.

Viene invece **esclusa la compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Infine, sono **escluse** dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte le **risorse proprie tradizionali** e **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione**, nonché le **somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato**.